



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

# La giornata dell'agrivoltaico: l'impatto del DLGS Testo Unico FER e del DL Ambiente

**28 novembre 2024**

Hotel Splendid Royal

Via di Porta Pinciana 14, Roma

Con la sponsorizzazione di



**HUAWEI**

**NEOEN**

**REN**  
ELECTRON



**Solarig**





FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

# I punti di debolezza del quadro legislativo dell'agrivoltaico

**CRISTINA MARTORANA**


*Partner*

Legance Avvocati Associati

Con la sponsorizzazione di



NEOEN



# AGRIVOLTAICO – Una possibile bussola

L'Art. 65, **commi 1-quater** e **1-quinquies**, del D.L. 1/2012 si riferisce agli impianti agrivoltaici come gli impianti che:

- > devono avere **soluzioni integrative innovative** con moduli **sopraelevati** da terra, prevedendo anche la **rotazione dei moduli**, comunque in modo da **non compromettere la continuità delle attività di coltivazione** agricola e pastorale, consentendo anche l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; e
- > allo stesso tempo, devono predisporre **sistemi di monitoraggio**, da attuare sulla base delle **linee guida** adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il GSE, per verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per i diversi tipi di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.



Con la sponsorizzazione di



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

# AGRIVOLTAICO – La definizione della giurisprudenza

## TAR Lecce 12 ottobre 2022 n. 1583:

- ❑ Definizione: Utilizzo ibrido di terreni agricoli, tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, attraverso l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.
- ❑ Rispetto al fotovoltaico classico, “**non di rapporto di genus a species** si può parlare [...] ma di progressiva **gemmazione di un istituto nuovo** (l'agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale propria”. Essendo (**fotovoltaico e agrivoltaico**) situazioni **non sovrapponibili non possono essere assimilate quoad effectum**.

## TAR Bari 12 dicembre 2022 n. 568:

- ❑ Nel caso di specie, veniva impugnata l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico, avente le caratteristiche di un agrivoltaico; tale impugnazione è illegittima in quanto la normativa tecnica a protezione dell'attività agricola e del suolo, asseritamente violata (artt. 4.4.1 PPTR) è inconferente, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici semplici, ma non anche con riferimento agli impianti agrivoltaici, nei termini testé descritti.
- ❑ Dell'analogia *legis* difetta il presupposto della identità dell'elemento che giustifica la disciplina del PPTR del fotovoltaico il pregiudizio per l'attività agricola, della quale, al contrario, nell'agrivoltaico è prevista l'integrazione.

Con la sponsorizzazione di





FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

# AGRIVOLTAICO – Consiglio di Stato n. 8263/2023

In linea con quanto descritto, il Consiglio di Stato ha statuito che:

«**L'agrivoltaico** è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.

In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva), nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.

Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola.

Alla luce di quanto osservato, **non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura.**

Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell'agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.»

Con la sponsorizzazione di



NEOEN

REN  
ELECTRON



# AGRIVOLTAICO – Linee Guida Ministeriali 27 giugno 2022

- > Il 27 giugno 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato le «Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici» anche al fine di dare una definizione normativa a un settore di grande interesse e in crescita («**Linee Guida**»).
- > Le Linee Guida stabiliscono le **caratteristiche** e i **requisiti minimi** che un impianto fotovoltaico deve soddisfare rispettivamente per:
  - > essere **definito agrivoltaico**;
  - > **accedere agli incentivi** di cui all'Art. 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 1/2012;
  - > **accedere ai fondi pubblici previsti dal PNRR** approvato nel 2021.
- > Le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici forniscono una **definizione di impianto agrivoltaico**:

«Impianto **fotovoltaico** che adotta soluzioni volte a **preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola** e **pastorale** sul sito di installazione»

Con la sponsorizzazione di



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

# Decreto 21 giugno 2024: cd. «Decreto Aree Idonee»

Il 21 giugno 2024, il MASE ha adottato il Decreto Ministeriale di attuazione dell'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs.199/2021, che reca alcuni elementi di rilievo, tra cui:

- i. il **ruolo centrale delle Regioni**,
- ii. la necessità di un coordinamento con il **DL Agricoltura**,
- iii. i **criteri per l'individuazione delle aree che potrebbero dichiarare inidonee ampie porzioni del territorio nazionale**.

Secondo l'articolo 3 del Decreto Aree Idonee, **queste aree devono essere individuate dalle regioni con proprie leggi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aree Idonee**.

Con la sponsorizzazione di



NEOEN

REN  
ELECTRON





FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

## AGRIVOLTAICO – Lombardia

- Il 15 luglio 2024 la giunta regionale ha approvato la **delibera XII/2781**, avente ad oggetto “Annullamento della D.G.R. 1949/2024» in quanto «le regole individuate dalla d.g.r. 1949/2024 si pongono in parziale disallineamento con la disciplina indicata nell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, inibendo l’installazione di impianti fotovoltaici sulle aree agricole del territorio lombardo».
- Nella medesima seduta del 15 luglio 2024 la giunta regionale ha approvato la **delibera XII/2783 (la «Delibera»)**, che reca «Indirizzi in merito all’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole”

La Delibera:

- ha **valore di atto di indirizzo** per l’installazione di agrivoltaici e agrivoltaici avanzati
- **non contiene disciplina transitoria**, a differenza della precedente delibera n. XII/1949  
→ in tesi della amministrazione **si applica a tutti i procedimenti in itinere e a quelli da avviare**

Con la sponsorizzazione di





## LOMBARDIA – Delibera XII/2783 del 15/07/2024 (la «Delibera»)

- L'Allegato A della Delibera divide i terreni agricoli lombardi in due categorie:
  - **categoria "A"**: con produzioni di **particolare tipicità** (i.e. DOP e IGP, riferite ai settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo e mellifero);
  - **categoria "B"**: individua le **restanti aree agricole**, a loro volta suddivise in territori (**B1**) destinati a **specifici usi del suolo**, come risaie, vigneti e frutteti, oliveti, arboricoltura da legno, colture orticole, prati permanenti, marcite, castagneti da frutto, e territori (**B2**) caratterizzati prevalentemente da **produzioni di seminativi** (ossia, quelli non ricadenti nella sottocategoria B1).

Con la sponsorizzazione di

# LOMBARDIA – Delibera XII/2783 del 15/07/2024 (la «Delibera»)

## A. Tipologie di agrivoltaici installabili nei territori di categoria "A":

- impianti **agrivoltaici avanzati**; oppure
- impianti agrivoltaici, a condizione che garantiscano la piena operatività dei mezzi agricoli in tutte le fasi dell'attività agronomica.
- ✓ Inoltre, l'Allegato A alla Delibera precisa che nei territori di categoria A, sono considerati **tecnicamente difficilmente realizzabili gli impianti fotovoltaici con moduli al suolo**, in quanto tali tipologie di impianti fotovoltaici non consentono la conduzione delle pratiche agronomiche.

## B. Tipologie di agrivoltaici installabili nei territori di categoria "B":

- B1: impianti agrivoltaici e impianti agrivoltaici avanzati;
- B2: impianti agrivoltaici e impianti agrivoltaici avanzati

Con la sponsorizzazione di

# LOMBARDIA – Delibera XII/2783 del 15/07/2024 (la «Delibera»)

Si prevede poi che, per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree di tipo «A» e «B1» e «B2», devono essere rispettati **ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi**, da qualificarsi come **aggiuntivi** a quelli previsti dalla normativa vigente e in alcuni casi mutuati dalle indicazioni previste nelle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.

1. L'impianto deve rientrare nella definizione di agrivoltaico o agrivoltaico avanzato, **in ogni caso** rispettando due condizioni:
  - ✓ **non occupare più del 40% della superficie agricola utilizzata («SAU\*») nella disponibilità del proponente;**
  - ✓ **almeno il 70% della SAU deve essere destinato all'attività agricola, nel rispetto delle BPA\*\* (Buone pratiche agricole).**

...

**\*SAU (Superficie Agricola Utilizzata):** superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e altri terreni agricoli utilizzati. Essa esclude quindi le coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, specie forestali, ecc.) e le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea). Dal computo della SAU sono escluse le superfici delle colture intercalari (i.e. colture di breve durata che occupano il terreno nell'intervallo di tempo compreso tra due colture principali) e quelle delle colture in atto (non ancora realizzate). **La SAU comprende invece la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto.**

**\*\*BPA (Buone pratiche agricole):** Le buone pratiche agricole (BPA) definite in attuazione di quanto indicato al comma 1 dell'art. 28 del Reg. CE n. 1750/99 e di quanto stabilito al quanto stabilito al comma 2 dell'art. 23 del Reg. CE 1257/99, nell'ambito dei piani di sviluppo rurale.

Con la sponsorizzazione di

## LOMBARDIA – Delibera XII/2783 del 15/07/2024 (la «Delibera»)

...

2. Verificare **l'integrazione** tra attività agricola e produzione elettrica, mantenendo l'indirizzo produttivo ove presente (fermo restando il mantenimento di produzioni DOP e IGP), e confrontando la resa agronomica previsionale del sito di impianto con la resa degli ultimi 3 anni precedenti al progetto dell'impianto agrivoltaico. Inoltre, la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico non deve essere inferiore al 60% di quella di un impianto fotovoltaico standard a terra con le stesse caratteristiche.
3. Comprovare **la continuità dell'attività agricola**, mantenendo la **Produzione lorda vendibile («PLV»)** durante gli anni di esercizio dell'impianto agrivoltaico: in particolare, la PLV, determinata in sede di progetto, calcolata con riferimento alla media delle PLV ottenute nei primi tre anni del quinquennio precedente all'anno in cui è presentata la domanda di impianto, deve essere mantenuta negli anni di esercizio dell'impianto.
4. **Il terreno agricolo deve essere condotto da un'impresa agricola con valido titolo di proprietà, affitto o comodato per tutto il periodo di esercizio dell'impianto agrivoltaico. L'azienda agricola deve mantenere un fascicolo aziendale attivo e la certificazione di imprenditore agricolo professionale per tutto l'esercizio dell'impianto.**

Con la sponsorizzazione di

## LOMBARDIA – Delibera XII/2783 del 15/07/2024 (la «Delibera»)

In aggiunta, e **differentemente** da quanto previsto dalle Linee Guida Agrivoltaico, possono presentare richiesta di titolo abilitativo per gli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati **solo** i seguenti soggetti:

- ✓ **impresa agricola singola o associata** che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione. Il requisito è verificato attraverso il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) che non deve superare il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo.
- ✓ **società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica** cui è conferita l'azienda o il ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli cui è riservata l'attività di gestione, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia.

### Obbligatorietà dei requisiti soggettivi:

La Delibera, ai sensi delle sue Premesse, avrebbe valore di «atto di indirizzo» tuttavia, si sono registrate archiviazioni di pratiche autorizzative per carenza requisito soggettivo. Attualmente la Delibera è *sub judice* avanti al TAR Milano, udienza di merito al 20 febbraio 2025

Con la sponsorizzazione di



FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

## AGRIVOLATICO – Emilia-Romagna (DAL 125/2023)

A seguito dell'entrata in vigore dell'Art. 20, comma 8 del D.lgs. 199/2021, è stata approvata la DAL 125/2023, che ha apportato alcune modifiche alla DAL 28/2010, prevedendo che:

- in presenza di aree interessate da **coltivazioni certificate**, sono ammessi esclusivamente impianti **agrivoltaici avanzati**;
- passati tre anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea a realizzare impianti fotovoltaici.

Con la sponsorizzazione di



NEOEN



## EMILIA-ROMAGNA (DAL 125/2023) – Requisiti soggettivi

Con il parere prot. 1264886 del 21 dicembre 2023, la direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente del settore Governo e Qualità del Territorio della **Regione Emilia-Romagna ha limitato la possibilità di realizzare un impianto di tipo agrivoltaico ai seguenti soggetti:**

- un'impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;
- un'associazione temporanea di imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

→ **contrariamente a quanto indicato a livello nazionale**, la Regione Emilia-Romagna attribuisce ai **requisiti soggettivi** delle Linee Guida Agrivoltaico un'efficacia **apparentemente vincolante**.

Con la sponsorizzazione di

# CAMPANIA – Ultime novità in materia di agrivoltaico

- **Decreto dirigenziale n. 478/2024** «Approvazione dell'aggiornamento alle "Linee tecnico-agronomiche per il territorio della Regione Campania di accompagnamento alle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici del Mase" di cui al Drd n. 375 del 29 giugno 2023»: tali linee guida regionali propongono, conformemente alle Linee Guida Nazionali in materia di Agrivoltaici, una serie di requisiti tecnico agronomici al fine di coordinare la scelta dei sistemi colturali e la progettazione degli impianti, per massimizzare il rendimento agricolo e minimizzare gli impatti ambientali.

Il citato Decreto stabilisce, inoltre, che nelle more della approvazione del Decreto Aree Idonee, è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici, conformi alle disposizioni tecniche individuate dalle Linee Guida Nazionali e dalle Linee tecnico agronomiche regionali, sulle:

- a) aree agricole interessate da impianti viticoli destinati alla produzione di vini a Denominazione di Origine (DOP (DOC/DOCG)); aree agricole interessate da impianti olivicoli ricadenti
- b) all'interno delle zone di produzione degli Oli extravergine a Denominazione di Origine Protetta (DOP) della Campania, e/o della IGP "Olio Campania", di cui ai rispettivi Disciplinari di produzione

**purché nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- i. i pannelli fotovoltaici sono posti a un'altezza tale da non rendere necessario l'espianto delle viti e/o degli ulivi;
- ii. qualora non si verifichi il punto a), l'eventuale espianto degli olivi per olio IGP per la realizzazione di impianti agrivoltaici deve essere stato preventivamente Autorizzato per non più del 10% delle piante presenti sull'unità olivetata interessata dall'intervento, tenendo conto del sesto di impianto ricadente sulla superficie totale dell'area dell'impianto agrivoltaico così come definita dalle Linee tecnico-agronomiche regionali.
- iii. In caso di espianto, il conduttore, prima della realizzazione dell'impianto agrivoltaico, deve procedere al reimpianto anticipato delle piante estirpate dandone comunicazione sia all'ufficio che ha autorizzato l'espianto sia all'ufficio che ha autorizzato l'agrivoltaico.

Con la sponsorizzazione di





FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

## PUGLIA e AGRIVOLATICO – Nell’ambito della disciplina delle aree idonee

- **Disegno Legge aree idonee n.222 del 23 ottobre 2024** definisce il sistema agrivoltaico facendo rinvio all'art. 2 comma 1 lettera c) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 22 dicembre 2023 n.436 (decreto disciplinante il regime di sostegno per l'agrivoltaico innovativo: sostanzialmente l'agrivoltaico avanzato PNRR).
- L'art. 8 ultimo comma prevede che entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale debba individuare le caratteristiche tecniche dei sistemi agrivoltaici e degli impianti agrivoltaici di natura sperimentale, al fine di garantire *«la continuità delle attività agricole e la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo la tutela del potenziale produttivo agricolo pugliese»*, nelle more si applica l'art. 2 di cui sopra.

Con la sponsorizzazione di



NEOEN

REN  
ELECTRON





FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

## DL AMBIENTE e AGRIVOLATICO

In data 18 ottobre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legge recante «disposizioni urgenti per la tutela ambientale».

Nell'ambito di detto decreto si segnala il riconoscimento di una **corsia prioritaria** per gli impianti agrivoltaici *on shore* di potenza nominale pari ad almeno 50MW. Ciò in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministro dell'Ambiente in concerto con i Ministri della Cultura e delle Infrastrutture che individuino le priorità in relazione al fatto che i progetti siano:

- **affidabili**
- **sostenibili** (sotto il profilo tecnico ed economico)
- **contribuiscano** al raggiungimento degli **obiettivi di decarbonizzazione** di cui al PNIEC
- siano **rilevanti ai fini PNRR**
- **valorizzino impianti o infrastrutture esistenti**

Nessuna traccia di **definizione** di *agrivoltaico*

Con la sponsorizzazione di



NEOEN

REN  
ELECTRON





FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE  
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE

## TESTO UNICO FER: un'occasione mancata

Il Testo Unico FER appena approvato in Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 prevedendo comunque un termine di 180 giorni per consentire alle Regioni e agli enti locali di adeguarsi ai principi ivi contenuti, non contiene una definizione di «impianto agrivoltaico» pur disciplinandone, almeno in parte, le modalità autorizzative.

In particolare:

- la lettera e) dell'allegato A prevede la possibilità di realizzare in edilizia libera impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5MW **che consentano la continuità dell'attività agricola e pastorale**
- la lettera f) dell'allegato B prevede la possibilità di autorizzare in PAS impianti agrivoltaici di potenza fino ad 1 MW
- l'allegato C disciplinante la casistica degli impianti autorizzabili con Autorizzazione Unica, sia essa regionale o nazionale, non menziona l'agrivoltaico

Con la sponsorizzazione di

